

STATUTO

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

- gennaio 2019 -

TITOLO I

*Vicende - Fonti istitutive - Denominazione - Caratteristiche strutturali - Scopo -
Sede - Durata*

Art. 1 - Vicende - Fonti istitutive - Denominazione - Caratteristiche strutturali

I. Ai sensi dell'art. 3 della l. 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 5 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, a far data dal 1° gennaio 1991 il regime previdenziale del Banco di Napoli - già esclusivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895, n. 486 - fu trasformato in integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria medesima, preposto ad erogare prestazioni pensionistiche volte a garantire il mantenimento del trattamento di maggior favore sino ad allora previsto. Il successivo accordo collettivo 27 giugno 1991, preso atto della sussistenza nell'ambito del bilancio aziendale di un'apposita posta contabile, quale diretta provvista finanziaria del regime, disciplinò in dettaglio l'applicazione delle richiamate modifiche legislative. A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e della susseguente disciplina regolamentare, il Banco di Napoli pose in essere gli adempimenti previsti relativamente al regime integrativo, il quale fu iscritto dalla preposta Commissione di vigilanza al numero 9146 della III Sezione Speciale dell'Albo dei Fondi Pensione. La misura dei trattamenti integrativi fu oggetto di specifico intervento riduttivo ad opera di accordo collettivo 22 luglio 1996 sottoscritto ai sensi dei DD.LL. 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, 26 luglio 1996, n. 394, modificati in sede di reitera dal D.L. 24 settembre 1996, n. 467 convertito con modificazioni in l. 19 novembre 1996, n. 588. Il regime fu oggetto di ulteriori interventi modificativi ai sensi dell'art. 59 della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

II. L'accordo collettivo 22 luglio 1996 - oltre ad intervenire sulla disciplina del regime di cui al comma che precede - stabilì di procedere all'istituzione di un'ulteriore forma di previdenza complementare aziendale. A tal fine il Banco di Napoli assunse l'impegno di effettuare accantonamenti contributivi tanto in favore dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1990, quanto del personale assunto dopo il 1° gennaio 1991. Detti accantonamenti diedero luogo ad una specifica e separata posta contabile nell'ambito del bilancio, in attesa di una successiva analitica regolamentazione del trattamento.

III. Con accordo collettivo del 27 luglio 2001 si dispose l'esternalizzazione del complessivo sistema previdenziale aziendale e dei correlati accantonamenti patrimoniali, procedendo all'istituzione di un autonomo soggetto giuridico denominato "Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli", avente natura giuridica di fondazione. La trasformazione in questione intervenne senza soluzione di continuità con il regime previdenziale richiamato dal comma I e con il trattamento indicato dal comma II e in assenza di qualsivoglia volontà novativa. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dal 1° novembre 2007 l'Ente ha assunto la nuova denominazione di "Fondo pensione complementare per il Personale del Banco di Napoli".

IV. Il Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli è ripartito in due Sezioni separate, tra loro autonome, sia patrimonialmente sia contabilmente, rispettivamente denominate Sezione “A” e Sezione “B”.

V. La Sezione “A” contemplata dal comma IV opera secondo il metodo della prestazione definita ed è preposta e dare continuità, per il tramite del Banco di Napoli, all’erogazione dei trattamenti già dovuti dal regime integrativo di cui al precedente comma I; la Sezione “B” opera secondo la tecnica della contribuzione definita a capitalizzazione individuale.

VI. Con accordo collettivo del 23 aprile 2003 si apportarono talune ulteriori modifiche e correzioni allo Statuto e si stabilì che la “Sezione A” potesse divenire polo di aggregazione di altre forme di previdenza complementare, aventi analoghe caratteristiche, operanti nel Gruppo San Paolo Imi.

VII. Il Banco di Napoli ed i suoi successori sono solidalmente responsabili per le obbligazioni della Sezione “A”.

VIII. La fondazione “Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli”, costituita per atto del notaio Dott. Mario Mazzocca del 30 luglio 2001 Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, avente Statuto autorizzato dalla Commissione di vigilanza con atto del 9 gennaio 2002, fu riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 gennaio 2002. Le successive modificazioni statutarie furono autorizzate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione il 17 marzo 2004.

IX. Gli adeguamenti al d. lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, dovuti ai sensi del DM 10 maggio 2007, n. 62, tenuto conto delle Direttive 23 maggio 2007 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono state formalizzate dal Consiglio di Amministrazione in adunanza 26 ottobre 2007, con formale decorrenza 1° novembre 2007.

X. Le successive modificazioni statutarie, apportate dalle Fonti Istitutive con Accordo del 29 febbraio 2012, sono state approvate con alcune esclusioni dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione il 21 giugno 2012.

XI. Con accordo 28 ottobre 2015, in attuazione del verbale di percorso del 5 agosto 2015, è stato definito il trasferimento collettivo al “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo” delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione “B” a contribuzione definita del “Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli”. Pertanto, a far data dal suddetto trasferimento, venuta meno la ripartizione nelle due Sezioni separate “A” e “B” di cui al comma IV, il “Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli” è accentrato nella sola Sezione “A”.

XII. Con accordo 5 dicembre 2017, è stata confermata la volontà delle Parti di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei regimi a prestazione definita esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo ed è stata condivisa l'integrazione della Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino nel "Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli" che viene ridenominato "Fondo pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo".

Art. 2 - Abbreviazioni

I. Nel testo dello Statuto sono utilizzate, per comodità, le seguenti abbreviazioni:

- “Fondo”: il Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- “Banco”: il Banco di Napoli S.p.A. e i suoi successori;
- “Gruppo”: il Gruppo Intesa Sanpaolo;
- “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- “AGO”: l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’INPS;
- “Fondo solidarietà”: il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e dell’occupazione di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.I. 28 luglio 2014, n. 83486;
- “d. lgs. 124/1993”: il d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni;
- “d. lgs. 252/2005”: il d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sezione A: la Sezione “A” di cui all’art. 1, comma IV, dello Statuto;
- Sezione B: la Sezione “B” di cui all’art. 1, comma IV, dello Statuto;
- TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.;
- d. lgs. 357/1990: il d. lgs. 20 novembre 1990, n. 357;
- “Nuovo Fondo”: il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- “Cassa”: Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Art. 3 - Scopo

I. Il “Fondo”, privo di fini di lucro, ha come scopo esclusivo l’erogazione, a favore degli iscritti, dei beneficiari e dei loro superstiti, di trattamenti pensionistici complementari del sistema di base, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 - Sede e durata

I. Il “Fondo” ha sede in Torino, piazza San Carlo 156, e durata illimitata.

TITOLO II

Iscritti - Beneficiari - Modalità e anzianità di iscrizione - Informativa agli iscritti

Art. 5 - Iscritti - Beneficiari

I. Sono iscritti al “Fondo” i dipendenti del “Banco”, in servizio all’atto della costituzione della fondazione, i quali, al 31 dicembre 1990, risultavano destinatari del regime aziendale già esclusivo dell’”AGO”, nonché i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare a prestazione definita confluite nella Sezione “A” secondo le previsioni di cui al precedente art.1, comma VI.

II. Sono qualificati beneficiari delle prestazioni previdenziali del “Fondo” i soggetti che ne percepiscono i trattamenti, sia diretti sia di reversibilità, tanto erogati dal “Banco” quanto direttamente dal “Fondo”.

Art. 6 - Modalità di iscrizione

I. L'iscrizione al "Fondo" è stata automatica.

Art. 7 - Anzianità di iscrizione

I. L'anzianità di iscrizione al "Fondo" decorre dalla data considerata per l'anzianità riconosciuta dall'ex regime esclusivo.

Art. 8 - Informativa a iscritti e beneficiari

I. Annualmente il “Fondo”, ai sensi delle disposizioni di legge e di eventuali indicazioni di “COVIP” cura di rendere pubblica un’informativa concernente l’impiego delle risorse patrimoniali e i conseguenti risultati reddituali, mettendo a disposizione degli iscritti e dei beneficiari il bilancio d’esercizio mediante pubblicazione nei siti pubblici del Fondo.

TITOLO III

Amministrazione

Art. 9 - Organi

I. Sono Organi del “Fondo”:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

I. Il Consiglio di Amministrazione è composto da diciotto membri, di cui:

- nove nominati dal “Banco”;
- sei, in rappresentanza degli iscritti, eletti ai sensi del successivo art. 20;
- tre, in rappresentanza dei beneficiari, eletti ai sensi del successivo art. 20.

II. I Consiglieri non devono incorrere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza indicate dall’art. 2382 c.c. e debbono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo previsti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall’incarico, al pari della mancata partecipazione a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo.

III. Il mandato di Consigliere è gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi. Esso scade il giorno successivo a quello di approvazione del terzo bilancio del triennio: i Consiglieri permangono comunque in carica sino al subentro dei successori.

IV. Qualora durante il triennio venga a mancare, per qualsiasi causa, un Consigliere:

- se trattasi di Consigliere designato dal “Banco”, quest’ultimo lo sostituisce;
- se trattasi di Consigliere eletto trova applicazione quanto previsto dal “Regolamento per l’elezione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti e dei beneficiari” in appendice 1. Ove, il numero dei Consiglieri eletti in carica scendesse sotto il numero di cinque, anche a seguito dei subentri così come regolati dall’appendice 1, si procede ad una nuova elezione per la copertura dei posti vacanti.

V. Il Consigliere subentrato resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento - validità delle deliberazioni

I. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, nonché allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno sei membri o dal Collegio dei Sindaci.

II. Il Consiglio è convocato per iscritto anche in forma elettronica dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza è possibile l'invio della comunicazione entro i due giorni precedenti l'adunanza consiliare. L'avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. I Sindaci sono invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio con le medesime modalità.

III. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno dieci Consiglieri, di cui almeno cinque rappresentanti eletti. È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza.

IV. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente: mancando anche il Vice Presidente dal Consigliere più anziano di età. In difetto del soggetto nominato ai sensi del successivo art. 19, chi presiede la riunione ne designa un segretario.

V. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente indicato dal successivo art. 19, comma V. In caso di parità di suffragi prevale il voto del Presidente.

VI. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro e sono sottoscritte dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: competenze

I. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di gestione del “Fondo”.

II. In particolare il Consiglio:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi del successivo art. 13;
- b) cura l'organizzazione e la gestione dell'ente;
- c) nomina il Segretario, ai sensi dell'art. 19;
- d) vigila sull'andamento del “Fondo”, comunicando tempestivamente alla COVIP la sussistenza di vicende idonee a pregiudicarne l'equilibrio, ponendo in essere le misure necessarie per salvaguardarlo, dispiegando specifica vigilanza per la quale, in caso di operazioni di accorpamento contemplate dal successivo art. 27, specificatamente verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma II del medesimo articolo;
- e) approva il bilancio di esercizio;
- f) prende atto del bilancio tecnico previsto dal successivo art. 28;
- g) decide in merito agli investimenti patrimoniali fissando le procedure per la scelta dei gestori finanziari specializzati cui affidare le risorse del fondo, stabilendo i criteri di controllo dei risultati;
- h) fissa i criteri generali per la ripartizione del rischio, in materia di gestione delle risorse;
- i) sceglie l'eventuale banca depositaria;
- j) individua la compagnia di assicurazione cui eventualmente attribuire l'incarico di erogare le rendite deliberando le relative convenzioni;
- k) stabilisce le coperture di carattere assicurativo contemplate dal successivo art. 18;
- l) prende atto del nominativo della società di servizi scelta dal “Banco” ai sensi del successivo art. 38, comma II, e ne verifica periodicamente l'attività, segnalando al “Banco” medesimo eventuali anomalie riscontrate, per le finalità contemplate dal medesimo art. 38, commi III e IV;
- m) conferisce delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
- o) adotta le necessarie misure di trasparenza con gli iscritti e i beneficiari, ai sensi dell'art. 8;
- p) dà formale approvazione alle modificazioni dello Statuto disposte dalle fonti istitutive, attivando l'inerente procedura autorizzativa.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

I. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, scegliendoli, rispettivamente, tra i Consiglieri nominati dal “Banco” e quelli eletti. Il loro mandato ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione.

II. Il Presidente è il rappresentante legale del “Fondo” di fronte ai terzi e in giudizio.

III. Il Presidente in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- informa la COVIP di ogni vicenda idonea a modificare il funzionamento del “Fondo”, fornendo adeguata informazione;
- adempie a tutti gli obblighi e le formalità imposte dalla normativa tempo per tempo vigente, avuto riguardo alle eventuali modifiche dello Statuto e ad ogni altro adempimento facente capo al “Fondo”;
- assume in casi straordinari di necessità e di urgenza i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta in ogni caso eccezione di quelli previsti dall’art. 12, comma II, lett. a), b), c), e), f), g) h), i), j), k), l) m), o), p). Le deliberazioni d’urgenza vanno sottoposte alla ratifica della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione e sinteticamente motivate;
- informa annualmente, con apposito incontro, le fonti istitutive circa l’andamento del “Fondo” e i risultati di gestione conseguiti.

IV. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le inerenti funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

V. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente e ne legittima la sostituzione.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci: composizione

I. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti di cui:

- due effettivi e due supplenti designati dal “Banco”;
- due effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti e dei beneficiari, eletti congiuntamente dagli iscritti e dai beneficiari ai sensi del successivo art. 20.

II. I Sindaci durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi. Il triennio ha la stessa durata di quella del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco supplente che subentra all’effettivo venuto a mancare dura in carica per la restante parte del mandato.

III. I Sindaci effettivi e supplenti devono vantare i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge e devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

IV. Nel corso della prima adunanza collegiale del triennio i Sindaci procedono all’elezione del Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri elettivi.

V. Decadono dall’incarico i Sindaci che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Collegio dei Sindaci: adunanze

I. Il Collegio si riunisce in via ordinaria con cadenza trimestrale e in via straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno oppure sia richiesto da almeno due membri.

II. Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, recante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata mezzo telefax, telegramma o e-mail due giorni prima della riunione.

III. Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza e devono essere trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dai partecipanti all'adunanza.

Art. 16 - Collegio dei Sindaci: competenze

I. Al Collegio dei Sindaci sono attribuite le funzioni di vigilanza sulla corretta gestione del “Fondo” ai sensi degli artt. 2403 e seguenti c.c., in quanto applicabili, e della disciplina di settore.

II. In particolare i Sindaci devono:

- vigilare sulla coerenza dell’attività svolta dal “Fondo” e sulla conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle norme di legge e alle direttive impartite dalla COVIP;
- segnalare alla COVIP la presenza di situazioni idonee a pregiudicare l’equilibrio del “Fondo” e di eventuali irregolarità riscontrate, giudicate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del “Fondo”.

III. I Sindaci devono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità previste per i Consiglieri.

IV. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge, iscritta nell’apposito registro, con incarico conferito su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, dal Consiglio di Amministrazione e da quest’ultimo revocabile, per giusta causa, sentito il parere del Collegio dei Sindaci medesimo.

V. La responsabilità del revisore legale dei conti è regolata tempo per tempo dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 17 - Amministratori e Sindaci: responsabilità

I. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono responsabili nei confronti del “Fondo”, degli iscritti, dei beneficiari e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall’art. 5, commi 7 e 8, del d. lgs. 252/2005.

Art. 18 - Amministratori, Sindaci e Segretario: tutela

I. Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché di Segretario è sorretta da forme di copertura assicurativa stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Il Segretario

I. Il Segretario è il Responsabile del “Fondo” ed opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.

II. Spetta in particolare al Segretario:

- verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti e dei beneficiari, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
- monitorare sul rispetto dei limiti di investimento;
- inviare alla “COVIP”, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti e i beneficiari;
- vigilare sulla trattazione dei reclami, valutando l’adeguatezza dei presidi organizzativi e l’idoneità delle procedure operative adottate a tal fine, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione e segnalando tempestivamente a quest’ultimo ed alla COVIP eventuali criticità riscontrate.

III. Il Segretario, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “COVIP” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

IV. Il Segretario è altresì responsabile della conduzione amministrativa del “Fondo” e assolve istituzionalmente alla funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione, alle cui adunanze partecipa con piena facoltà di parola.

V. Il Segretario, designato dal “Banco” tra i dipendenti in servizio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con almeno dieci voti favorevoli.

VI. Il Segretario deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo richiesti dalla legge: egli decade dall’incarico ove vengano meno detti requisiti, ovvero qualora interrompa per qualsiasi causa il rapporto di lavoro con il “Banco”.

Art. 20 - Elezioni dei rappresentanti degli iscritti e dei beneficiari

I. I rappresentanti degli iscritti e dei beneficiari in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci sono eletti secondo la procedura contemplata dall'Appendice n. 1 allo Statuto.

TITOLO IV

Finanziamento - Gestione

Art. 21 - Finanziamento

I. I proventi del “Fondo” sono costituiti da:

- contributi secondo le specifiche previsioni;
- redditi patrimoniali;
- qualsivoglia entrata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Gestione del patrimonio

I. Le risorse patrimoniali sono gestite conformemente alle previsioni statutarie nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti e - coerentemente con le finalità previdenziali dell'ente - mediante investimenti con profili di rischio idonei a salvaguardare la migliore redditività del patrimonio. La scelta degli impieghi deve perseguire obiettivi di:

- diversificazione degli investimenti e del rischio;
- contenimento dei costi;
- massimizzazione dei rendimenti.

II. Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del "Fondo".

III. La gestione del patrimonio è attuata in via diretta ovvero in tutto o in parte in via indiretta, per il tramite di operatori specializzati.

Art. 23 - Spese di gestione del patrimonio

I. Le spese di gestione del patrimonio sono poste a carico del “Fondo”.

Art. 24 - Banca Depositaria

I. Fatto salvo l'utilizzo di ordinari contratti di deposito titoli, l'attivo patrimoniale è attribuito ad una banca depositaria, scelta dal Consiglio di Amministrazione, in base a valutazioni di affidabilità.

II. L'espletamento del servizio di banca depositaria è incompatibile con l'assolvimento della funzione di gestore finanziario.

III. Le convenzioni relative al servizio di banca depositaria debbono prevedere specifiche clausole di recesso, da esercitare nei casi in cui, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, il servizio stesso sia espletato in maniera insoddisfacente.

Art. 25 - Bilancio

I. L'esercizio finanziario del "Fondo" inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

II. Per ciascun esercizio è compilato un bilancio unitario.

III. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 26 - Contabilità

I. Sono adottati i criteri contabili ritenuti più opportuni dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nonché delle determinazioni della “COVIP”.

TITOLO V

Patrimonio - Bilancio Tecnico - Prestazioni

Art. 27 - Patrimonio

- I. Il patrimonio è costituito dall'ammontare della specifica posta di bilancio del "Banco", conferita al "Fondo" in sede di istituzione della fondazione, nonché da apporti che derivino dall'accorpamento di altre forme previdenziali a prestazione definita operanti nel "Gruppo" e/o da determinazioni delle fonti istitutive.
- II. Le operazioni di accorpamento previste dal comma che precede non debbono alterare l'equilibrio tecnico/attuariale determinato all'atto della realizzazione delle operazioni stesse.
- III. Ferma restando la garanzia solidale contemplata dall'art. 1, comma VII, il "Banco" - di cui sono coobbligati solidali gli eventuali altri garanti delle forme accorpate ai sensi del comma I - è tenuto ad operare eventuali versamenti integrativi straordinari, qualora il bilancio tecnico di cui al successivo art. 28 ne palesi la necessità.
- IV. Esauritisi gli iscritti e i beneficiari l'eventuale patrimonio residuo trova utilizzo secondo modalità da stabilire ad opera delle fonti istitutive.

Art. 28 - Bilancio tecnico

I. Il “Banco” conferisce annualmente ad un attuario (persona fisica o entità societaria specializzata) l’incarico di predisporre il bilancio tecnico attuariale.

II. Il bilancio tecnico previsto dal comma che precede va trasmesso dal “Banco” al “Fondo”.

III. Nella redazione del bilancio tecnico di cui al comma I, vanno assunte, sotto la responsabilità dell’attuario incaricato, ipotesi tecniche prudenziali, secondo parametri ordinariamente in uso. Qualora il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” dissenta circa le ipotesi adottate, ne dà formale comunicazione al “Banco”, richiedendogli una diversa elaborazione. A fronte del mancato riscontro della richiesta da parte del “Banco” nel termine di 90 giorni, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” dispone, con onere a carico del “Banco”, la compilazione di un autonomo bilancio tecnico ad altro professionista e segnala la situazione alla “COVIP”.

Art. 29 - Prestazioni

I. Il “Fondo” fornisce al “Banco” le risorse necessarie per erogare le prestazioni pensionistiche già in essere all’atto del conferimento al “Fondo” dell’inerente riserva patrimoniale e quelle di futura maturazione.

II. Il “Fondo” garantisce la piena continuità della complessiva disciplina vigente ed applicata all’atto dell’istituzione della fondazione.

III. Per i soggetti che cessino dal rapporto di lavoro con il “Banco” in difetto del diritto al trattamento viene meno la qualifica di iscritto e, conseguentemente, il diritto al percepimento della prestazione pensionistica o di qualsivoglia indennità o somma a carattere sostitutivo. La disposizione non opera in caso di passaggio diretto ed immediato alle dipendenze di società del “Gruppo” di cui il “Banco” fa parte, nonché nell’ipotesi di accesso dell’iscritto al “Fondo solidarietà”.

IV. Per i soggetti nei cui confronti si interrompa il rapporto di lavoro con il “Banco”, in difetto del diritto al trattamento, a causa di operazioni di cessione di rami d’azienda ad istituti di credito non facenti parte del “Gruppo”, la prestazione virtualmente maturata all’atto della cessione stessa è capitalizzata ai sensi del successivo art. 47 bis, comma VIII. La somma così determinata è trasferita nella posizione individuale detenuta dagli interessati presso il “Nuovo Fondo”, a seguito del trasferimento della “Sezione B” ai sensi dell’accordo 28 ottobre 2015, ove esistente. In difetto di quest’ultima la somma stessa è comunque messa a disposizione dell’interessato con applicazione convenzionale della disciplina di cui all’abrogato art. 36, commi I, III, IV e V che si trascrive a tal fine nell’Appendice 2.

V. Il “Fondo” cura la conservazione sistematica delle fonti di disciplina delle prestazioni di cui al comma I, nonché di quelle relative alle forme oggetto di accorpamento, ai sensi degli artt. 1, comma VI, e 27, comma I.

Art. 30 - Convenzione con il “Banco”

I. Avuto presente il disposto dell'art. 6 del d. lgs 357/1990, il Consiglio di Amministrazione cura la formalizzazione di specifica intesa con il “Banco” circa la piena continuità delle funzioni di erogatore delle prestazioni e di sostituto di imposta assolte dal “Banco” stesso.

Art. 31 - Adempimenti a carico di iscritti e beneficiari

I. Gli iscritti, i beneficiari e i loro aventi causa sono tenuti ad adempiere a ogni formalità di legge e/o di regolamento tempo per tempo previste per ottenere la maggior prestazione AGO possibile. A tal fine sono tenuti a fornire, a richiesta del “Fondo”, tutte le informazioni necessarie.

II. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il “Fondo”, per il tramite del “Banco”, mette formalmente in mora l’interessato con apposita lettera raccomandata ed è liberato da ogni obbligazione nei confronti suoi o dei suoi aventi causa per il periodo in cui perdura l’inadempimento.

TITOLO VI

Disciplina della Sezione B

(articoli dal nr. 32 al nr. 37 abrogati dalla data di trasferimento collettivo delle relative posizioni individuali al Nuovo Fondo)

TITOLO VII

Norme Finali

Art. 38 - Personale, locali, supporti amministrativi e rapporti di conto corrente

I. Il “Banco” fornisce gratuitamente il personale, i locali e ogni altro mezzo necessario per l’amministrazione del “Fondo”, con facoltà di utilizzo del supporto di un’entità specializzata nell’attività di gestione amministrativa dei fondi pensione.

II. Ricorrendo la fattispecie di cui al comma che precede, ultima parte, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” prende atto del nominativo del gestore amministrativo scelto dal “Banco” e ne valuta, tempo per tempo, la validità operativa.

III. Qualora il gestore amministrativo incaricato appaia inadatto, il “Fondo” ne dà formale comunicazione al “Banco”, per l’esercizio delle necessarie azioni di richiamo nei riguardi del gestore stesso.

IV. Perdurando l’inefficacia operativa del gestore amministrativo, dopo aver inoltrato due comunicazioni di cui al comma che precede, il “Fondo” richiede al “Banco” la sostituzione del gestore medesimo e il “Banco” vi provvede con ogni consentita celerità.

V. Il rapporto contrattuale con il gestore amministrativo può intercorrere, per ragioni di snellezza operativa, anche direttamente con il “Fondo”, fermo restando che i relativi oneri sono successivamente ristorati dal “Banco”.

VI. I rapporti bancari intrattenuti con banche del “Gruppo” sono regolati a condizioni di favore, almeno pari a quelle tempo per tempo applicate al personale del “Banco”.

Art. 39 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del “Fondo”

I. Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, possono essere vincolate, alienate o cedute nei soli casi previsti dalla legge e nella misura ivi stabilita.

II. Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto né è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali.

Art. 40 - Norma di chiusura

I. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina l'attività e le prestazioni del "Fondo".

TITOLO VIII

Normativa transitoria

(artt. 41, 42, 43, 45 e 46 abrogati dalla data di trasferimento collettivo delle posizioni individuali della Sezione "B" al Nuovo Fondo ed artt. 47, 48 e 49 abrogati con accordo del 21 dicembre 2017)

Art. 44 - Dotazione patrimoniale iniziale

I. Il “Banco” ha conferito al “Fondo” all’atto della costituzione della fondazione il patrimonio di entrambe le preesistenti Sezioni in cui esso era ripartito.

II. Alla Sezione A è stato attribuito il valore al 30 giugno 2001 del debito per le prestazioni previdenziali di cui all’art. 1, comma I, certificato dall’attuario incaricato, con l’utilizzo dell’inerente posta contabile richiamata dal medesimo art. 1, comma I.

III. Alla Sezione B è stata attribuita la dotazione patrimoniale della posta contabile di cui all’art. 1, comma II.

Art. 47 bis – Offerte di trasformazione della prestazione

I. Il “Fondo” propone l’offerta di trasformazione della prestazione ai beneficiari iscritti alla Sez. A alla data del 25/6/2012 e ai beneficiari confluiti successivamente a tale data in virtù di operazioni di accorpamento contemplate dall’art. 27, comma I, dello Statuto secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive. Nel caso in cui il calcolo della pensione INPS sia ancora provvisorio, l’offerta potrà essere formulata solo una volta che detto calcolo risulti definitivo.

II. L’offerta è formulata in via eccezionale ed irripetibile. L’accettazione di ciascun beneficiario è volontaria ed esercitabile entro 150 giorni dall’invio della proposta, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma che precede, e comporterà l’erogazione della somma spettante come di seguito indicata, con conseguente e contestuale risoluzione di ogni rapporto con il “Fondo”. Laddove il beneficiario non eserciti formalmente l’accettazione dell’offerta nel termine previsto, la stessa si intenderà non accettata e il beneficiario continuerà a percepire il trattamento periodico in essere.

III. Per i beneficiari di cui al comma I che non hanno ricevuto alcuna offerta di capitalizzazione dal “Fondo”, la somma spettante è rappresentata dalla riserva matematica individualmente calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell’anno che precede dedotta la misura fissa del 6%. Per i beneficiari iscritti alla Sezione A alla data del 25/6/2012 già destinatari dell’offerta, la somma da attribuire corrisponde al valore della riserva matematica della prima offerta, attuarialmente rideterminata, con decurtazione nella misura fissa dell’8% per la seconda offerta e del 10% per la terza offerta.

IV. Agli iscritti in servizio, esodati e differiti provenienti dalla “Cassa”, all’atto del pensionamento sarà proposta una tantum, secondo quanto definito dalle Fonti Istitutive, la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico spettante, con conseguente e contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare. Agli iscritti in servizio, esodati e differiti provenienti dalla “Cassa” non si applicano i successivi commi dal V al X secondo le previsioni delle Fonti Istitutive.

V. Il “Fondo” propone agli iscritti in servizio, esodati e differiti confluiti in virtù di operazioni di accorpamento contemplate dall’art. 27, comma I, l’offerta di trasformazione della prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione individuale di loro pertinenza nell’ambito del “Nuovo Fondo”, secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive.

VI. Gli iscritti in servizio, gli esodati ed i differiti hanno inoltre la facoltà di richiedere l’offerta di trasformazione della prestazione definita entro il 30 giugno di ciascun anno.

VII. L'accettazione di ciascun iscritto è volontaria e sarà esercitabile entro 150 giorni (45 nel caso di offerte successive alla prima) dall'invio della proposta, fermo quanto diversamente definito dalle Fonti Istitutive in occasione delle operazioni di accorpamento di cui al comma I, e comporterà il trasferimento della somma spettante come di seguito indicata nella posizione di propria pertinenza nel "Nuovo Fondo", con conseguente e contestuale risoluzione di ogni rapporto con il "Fondo".

VIII. In caso di prima offerta la somma da trasferire al "Nuovo Fondo" è costituita dalla riserva matematica individuale, calcolata nel bilancio tecnico redatto al 31 dicembre dell'anno che precede, senza alcuna decurtazione secondo quanto stabilito dalle Fonti Istitutive.

IX. In caso di offerte successive alla prima, la somma da trasferire al "Nuovo Fondo" corrisponde alla riserva matematica della prima offerta incrementata della perequazione automatica, con decurtazione della misura fissa del 10% e senza alcuna garanzia di importo minimo.

X. È facoltà del Consiglio di Amministrazione riproporre agli iscritti che hanno ancora una posizione presso il "Fondo" di trasformare la prestazione definita di cui sono potenzialmente titolari in una somma da trasferire nella posizione individuale di loro pertinenza nell'ambito del "Nuovo Fondo", risolvendo ogni rapporto con il "Fondo", calcolata ai sensi del comma IX e dedotta la misura fissa di almeno il 10%.

Art. 50 - Entrata in vigore

I. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione da parte della "COVIP".

Art. 51 - Entrata in vigore delle modifiche concernenti la governance

I. Le norme contenute negli articoli 10, comma III, IV, V, 13, comma I, 14, comma II, III, trovano applicazione nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci eletti o designati a far tempo dal mandato successivo al quadriennio 2008-2011, con la precisazione che coloro il cui terzo mandato sia in corso in detto quadriennio possono svolgere un ulteriore mandato.

II. Al fine di non determinare pregiudizio al “Fondo” e garantire continuità nella gestione, le norme contenute nell’articolo 19, commi I, II, III entrano in vigore entro il 31 dicembre 2013, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticiparne l’applicazione. Fino ad allora resta in vigore quanto stabilito nell’abrogato art. 19 bis dello Statuto che si trascrive:

“Art. 19 bis - Responsabile del “Fondo”

I. Per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del “Fondo” è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo le previsioni della normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti determina la decadenza dall’incarico.

II. Il Responsabile opera in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile.

III. Spetta in particolare al Responsabile:

- verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa e delle disposizioni dello Statuto;
- monitorare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria;
- inviare alla “COVIP”, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa di settore;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

IV. Il Responsabile, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del “Fondo”, ha l’obbligo di segnalare alla “COVIP” i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio”.

APPENDICE N. 1

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI E DEI BENEFICIARI.

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avvengono contestualmente ogni tre anni.
2. Il Corpo elettorale del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo) è composto dagli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e dai beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo, tali l'ultimo giorno del mese precedente quello della indizione delle elezioni.
3. Il collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti e dei beneficiari nel Consiglio di Amministrazione è suddiviso rispettivamente tra "iscritti" e "beneficiari".
4. Il collegio elettorale per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci è unico.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione, almeno cinque mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni - che devono avere inizio almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del triennio di durata del mandato e concludersi entro dieci giorni prima del medesimo termine - e ne dà informazione a tutti gli aventi diritto al voto, attraverso il sito internet del Fondo, ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 20 settembre 2018 (di seguito OO.SS.).
2. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale (di seguito Commissione) composta da un rappresentante e da un supplente per

ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, nonché da due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..

Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.

3. Il seggio elettorale è costituito presso gli uffici del Fondo in Torino, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione.
4. Almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione, il Consiglio di Amministrazione informa il Corpo elettorale sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto - di natura elettronica o cartacea - tempo per tempo previste dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni dello Statuto, possono essere presentati mediante liste:

- dalle OO.SS. Fonti Istitutive del Fondo, separatamente o congiuntamente;
- da parte di un numero di aventi diritto al voto non inferiore al 5% da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni, in relazione al collegio elettorale di riferimento.

Le consistenze numeriche della predetta percentuale sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2.

Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista per ogni Organo sociale e deve appartenere al collegio per cui la lista stessa presenta i propri candidati con indicazione espressa del nome, cognome e del codice fiscale; in caso contrario tutte le sottoscrizioni dell'avente diritto al voto non saranno ritenute valide.

2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo email cui la Commissione dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista stessa.
3. Le liste ed i documenti allegati indicati nei successivi commi devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Le liste devono essere presentate alla Commissione almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate al Corpo elettorale almeno venti giorni prima della data citata.
5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione, per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti.
6. Le liste dei rappresentanti degli "iscritti" devono essere distinte da quelle dei rappresentanti dei "beneficiari" solo per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
7. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene tramite sorteggio effettuato dalla Commissione.
8. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.
9. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.
10. La citata dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati – nonché per i relativi supplenti - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, deve essere sottoscritta dal candidato e contenere indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.
11. Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. Non è valida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

12. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.
2. Non possono far parte della Commissione i candidati e i presentatori delle liste.
3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:
 - accerta i requisiti di ammissibilità e validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
 - esamina la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di conformità ai requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo gli inadempienti;
 - analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.
2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.

3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:
 - riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - rende pubbliche agli aventi diritto al voto le liste dei candidati almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - predispone le schede elettorali cartacee riproducenti l'elenco dei candidati per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
 - riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
 - procede allo scrutinio delle schede, nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
 - proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente ed ai presentatori di lista;
 - trasmette al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i tre anni successivi;
 - rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono di regola in via informatica – mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo – o, laddove non sia possibile, per posta, comunque con garanzia di espressione libera e anonima del voto.
2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzata un'apposita comunicazione contenente le informazioni utili a consentire l'accesso alla votazione in forma elettronica entro il termine di dieci giorni.
3. La scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sull'unica lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze per il Consiglio di Amministrazione ed una per il Collegio dei Sindaci all'interno della medesima lista.
Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.
4. Gli aventi diritto non raggiunti dalla procedura di voto elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti della Commissione, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.

Una volta espresso il voto, l'avevole diritto al voto chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima inviata dalla Commissione, da collocarsi all'interno di un'altra recante le proprie generalità e infine la spedisce al seggio elettorale.

Il voto viene espresso per ciascun organo mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda contenente la lista scelta indicando fino a due preferenze per il Consiglio di Amministrazione ed una per il Collegio dei Sindaci all'interno della medesima lista.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

- non è prodotta dalla Commissione;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
- riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse;
- non reca alcun segno.

Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione.

5. Il voto si intenderà espresso in favore della lista anche qualora venga indicata solamente la preferenza relativa al candidato.
6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.
7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.
Per i voti in forma cartacea saranno considerate valide le buste pervenute entro il termine di dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.
2. A tal fine la Commissione:
 - verifica il numero di voti validi espressi dal Corpo elettorale per i rappresentanti degli "iscritti" e dei "beneficiari" in relazione ai singoli Organi;

- determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti degli "iscritti", dividendo il numero dei voti validi espressi relativamente al Consiglio di Amministrazione per i rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);
 - utilizzando le medesime determinazioni, individua i seggi da attribuire alle liste che concorrono all'elezione dei rappresentanti dei "beneficiari" relativamente al Consiglio di Amministrazione;
 - individua un quorum unico per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
 - il criterio di cui all'alinea che precede è adottato anche nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche.
3. Il Presidente della Commissione, su mandato della stessa, redige il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista e lo trasmette al Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione del Fondo; quest'ultimo assegna le cariche ai fini dell'insediamento degli organi così costituiti e provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet del Fondo. Conseguentemente la Commissione cessa dalle proprie funzioni.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
5. L'eleggibilità ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, nonché dall'art. 9 del presente Regolamento elettorale.

Articolo 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili tra loro le cariche di Consigliere e Sindaco, nonché di Segretario.

Articolo 10 - SUBENTRI

1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, in caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un Consigliere o di un Sindaco eletti, subentra il correlato supplente eletto. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza o, in subordine, il primo dei supplenti non in carica.
2. Ove, per qualsiasi evenienza, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 79/2007, il Consigliere non in possesso di detti requisiti e con il minor numero di preferenze decadrà e sarà sostituito con le modalità di cui al precedente comma 1.
3. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.

NORMA TRANSITORIA

In occasione del ciclo elettorale per il rinnovo degli Organi in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, il Corpo elettorale di cui all'art. 1 sarà composto dagli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e dai beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo, tali il primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

APPENDICE N. 2

Art. 34 - Prestazioni

...omissis...

II. L'iscritto ha facoltà di chiedere le prestazioni del "Fondo" con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti fissati dal comma che precede in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante inoccupazione per oltre 48 mesi, ovvero in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

...omissis...

Art. 36 - Cessazione dall'iscrizione al "Fondo" - Trasferimento della posizione individuale

I. In caso di cessazione dall'iscrizione al "Fondo" senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l'art. 14, comma 2, del "d. lgs. 252/2005": in particolare, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al "Fondo" anteriormente al pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto dall'abrogato art. 34, comma 2 riportato a tale fine;
- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del "d. lgs. 252/2005", la posizione individuale anche in misura parziale, con un minimo del 20%, fermo restando che il riscatto parziale così determinato non può essere esercitato per più di cinque volte in relazione allo stesso rapporto di lavoro e che è comunque fatta salva la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione.

II. In alternativa all'immediato esercizio delle facoltà di cui al comma che precede, l'iscritto può mantenere presso il "Fondo" la posizione individuale di sua pertinenza, continuando a finanziarla, se ritiene, ed esercitando su di essa le medesime facoltà,

quando lo stimi opportuno. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.

III. In costanza di rapporto di lavoro è riconosciuta all'iscritto la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma previdenziale complementare in presenza di un'anzianità d'iscrizione di due anni.

IV. L'iscritto esercita le opzioni di cui ai commi I e II inviando al "Fondo" specifica lettera raccomandata entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il "Banco". Il mancato esercizio delle opzioni entro il termine indicato equivale a richiesta di mantenimento senza ulteriori finanziamenti.

V. L'iscritto esercita la facoltà prevista dal comma III inviando al "Fondo" specifica lettera raccomandata.

VI. Gli adempimenti procedurali attuativi delle scelte dell'iscritto sono espletati dal "Fondo" entro 6 mesi dal pervenimento dell'inerente richiesta.

VII. Il perfezionamento del trasferimento o del riscatto determina la cessazione dell'iscrizione al "Fondo".